

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-B

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica il 1° luglio 1993 in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

(V. Stampati nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, SALVI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GUERZONI, BARBIERI, FRANCHI, DANIELE GALDI, BRINA, SCIVOLETTO, ANGELONI, BETTONI BRANDANI e LUONGO (115); DE MATTEO (130); COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI, PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI (348); COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI, PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI (353); FABBRI, SCEVAROLLI, FRANZA, BALDINI, SELLITTI, AGNELLI Arduino, CASOLI, DELL'OSSO, MARNIGA, PIERRI, MANIERI, REVIGLIO e SCHEDE (372); ACQUAVIVA, COVATTA, GIUGNI, CAPPIELLO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CALVI, AGNELLI Arduino, SCHEDE, SELLITTI, BALDINI, RIVIERA e ROMEO (889); GAVA, MARTINAZZOLI, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI, DI BENEDETTO, MANZINI, BALLESI, BONFERRONI, CREUSO, LAURIA, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI, ZOSO, ACQUARONE, BARGI, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, SAPORITO, FONTANA Albino, COVELLO, GRANELLI, DONATO e BERNASSOLA (1045); SPERONI, MIGLIO, STAGLIENO, PERIN, ROVEDA, BOSCO, PAGLIARINI, GIBERTONI, BOSO, OTTAVIANI, PREIONI, PAINI, GUGLIERI, MANFROI, ZILLI, LEONI, PISATI, LORENZI, TABLADINI, SERENA, SCAGLIONE, BODO, MANARA, ROSCIA e CAPPELLI (1050); ROCCHI, MAISANO GRASSI e PROCACCI (1281)

(V. Stampato Camera n. 2870)

modificato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1993*

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali, **favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini**. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati e **candidate** concorrenti nei collegi uninominali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. *Identica:*

«Art. 1. - 1. *Identico.*

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento **all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50**. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, **favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini**, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati **concorrenti** nei collegi uninominali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno».

Art. 2.

(Presentazione delle candidature)

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato o **candidata** può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati»;

c) il terzo comma è soppresso;

d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge»;

e) all'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse norme si applicano nel caso in cui il gruppo di candidati e candidate sia contraddistinto da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3. *Identico*».

2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

Art. 2.

(Presentazione delle candidature)

1. *Identico*:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale»;

b) *identica*:

«A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati»;

c) il terzo comma è abrogato;

d) *identica*;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio»;

g) l'ottavo comma è abrogato;

h) dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente:

«All'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato deve versare la somma di lire 2 milioni a titolo di cauzione. Dell'avvenuto versamento della cauzione viene rilasciata ricevuta. La cauzione viene rimborsata su richiesta, ai candidati che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nel collegio. La cauzione non viene rimborsata ai candidati che si trovino al momento della votazione in condizioni di ineleggibilità»;

i) al nono comma, le parole: «in collegi di altre regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in altri collegi».

2. All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: «Per l'adempimento del dovere del voto» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio del diritto di voto».

3. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Art. 3.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato o la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato o la candidata più anziano di età».

Art. 3.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale)

1. Identico:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Delle operazioni
dell'ufficio elettorale regionale)

1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati e **candidate**, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e **candidate** e della cifra individuale dei singoli candidati e **candidate** di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e **candidate** è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati e **candidate** presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati e **candidate** già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati e **candidate** viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato o **candidata**, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Delle operazioni
dell'ufficio elettorale regionale)

1. *Identico:*

«Art. 19. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati e **candidate**, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati e **le candidate** del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati e **le candidate** eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori».

Art. 5.

(Disposizioni per i seggi vacanti)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

«1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni».

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è abrogato.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. *Identico*».

Art. 5.

(Disposizioni per i seggi vacanti)

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato o la **candidata** del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

Art. 6.

(Limite ai mandati elettivi al Parlamento nazionale)

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel corso di tre legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un periodo superiore a quindici anni».

2. La condizione di ineleggibilità di cui al comma 1 si applica a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale. **L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.**

Art. 6.

(Ineleggibilità a senatore e a deputato)

1. Sono eleggibili a senatore e a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, di periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e a deputato.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulti incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature)

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «i certificati di nascita, o documenti equipollenti,».

Art. 8.

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali)

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'am-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature)

Identico.

Art. 8.

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana **istituita** ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute **la deli-**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

piezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispose il decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base di indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari nelle discipline giuridiche, politiche, economiche, sociologiche, statistiche, demografiche e geografiche, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Non possono far parte della commissione i membri del Parlamento.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. La ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo;

e) identica;

f) identica.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quin-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo nell'atto di trasmissione al Parlamento deve indicarne il motivo; le Commissioni devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Lo schema del decreto legislativo è altresì trasmesso alle regioni per la formulazione di eventuali osservazioni, da esprimere nel termine di trenta giorni, sulle parti di rispettiva competenza. Si prescinde dai pareri e dalle osservazioni qualora non siano espressi entro il termine stabilito.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri i criteri, con specifica ed adeguata motivazione per le parti in cui non sia eventualmente conforme al parere parlamentare.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. **Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere, anche a mezzo posta, i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

e) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. En-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

(Testo unico)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e le successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Testo unico)

Identico.

Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.